

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

E' costituita un'Associazione denominata "Associazione Scientifica Interdisciplinare Aggiornamento Medico", in sigla "A.S.I.A.M."

Essa opera nel rispetto ed in conformità con quanto previsto nel Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2004 n. 14836 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2004 n. 153 (requisiti per l'appartenenza alle società medico scientifiche) e successive modifiche.

L'Associazione ha sede legale in Poggio a Caiano (Prato) Via Jacopo Melani nn.19/23.

ART. 2 - SCOPI e FINALITA'

L'Associazione non ha connotazione politica né finalità sindacale, né scopi di lucro.

L'Associazione non può esercitare attività imprenditoriali, né partecipare ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. Essa persegue esclusivamente fini scientifici e di solidarietà sociale. Si propone di valorizzare la figura dei propri iscritti, prefiggendosi i seguenti obiettivi:

- Promuovere l'aggiornamento professionale, culturale, tecnologico e strumentale dei propri iscritti, attraverso tutte le attività atte a tale scopo.
- Sostenere l'attività di aggiornamento professionale e lo scambio di conoscenze interdisciplinari tra le varie branche specialistiche e della medicina generale.
- Sostenere in modo attivo e costante il proprio inserimento nella programmazione sanitaria nazionale e regionale.
- Collaborare con il Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, Organismi e Istituzioni Pubbliche e Private in tutte le attività di formazione, ricerca, aggiornamento e razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario.
- Elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promuovere ricerche scientifiche e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.
- Incentivare la collaborazione paritetica con altre Associazioni Scientifiche, nazionali e/o internazionali, anche confederandosi con esse per un migliore interscambio culturale.
- Promuovere iniziative scientifiche, cliniche, epidemiologiche, didattiche e divulgative mediante corsi di aggiornamento, di perfezionamento, ricerche e studi multicentrici, nei vari settori della medicina.
- Stimolare le Autorità Politiche, Amministrative, Finanziarie, nonché i referenti sanitari nazionali, regionali e locali per ottenere la partecipazione ed il coinvolgimento dell'Associazione in progetti ed iniziative scientifiche nei vari campi della Medicina.
- Partecipare a progetti con finalità educativa della popolazione, organizzando in forma diretta o in collaborazione con Associazioni, Enti, Scuole, Università e Volontariato, incontri e dibattiti aperti, al fine di migliorare l'informazione e la cultura medica e sanitaria.
- Instituire premi e borse di studio per i suoi iscritti o familiari che si dimostrino meritevoli nelle discipline mediche.
- Pubblicare un periodico culturale e di vita associativa, testi e/o riviste scientifiche sia cartacee che telematiche.
- Favorire ogni iniziativa utile o necessaria per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, ivi comprese le operazioni mobiliari, immobiliari ed editoriali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ferma la possibilità di svolgere attività strettamente connesse o accessorie, comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione medesima.

ART. 3 - REQUISITI SOCI

Possno iscriversi e far parte dell' A.S.I.A.M. i laureati in medicina e chirurgia iscritti all'Albo Professionale nonché Enti e Istituti pubblici e privati.

Ogni Socio deve comunicare per iscritto il domicilio ove intende ricevere le comunicazioni sociali, nonché il numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica, dichiarando di accettare espressamente le comunicazioni con tali mezzi.

E' obbligo del socio comunicare eventuali variazioni di tali dati.

Le comunicazioni sociali sono valide se inviate presso il domicilio eletto ovvero al numero di fax e indirizzo di posta elettronica comunicato.

ART. 4 - SOCI

Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Benemeriti e Sostenitori.

Soci Fondatori, coloro che hanno concorso alla fondazione dell'Associazione.

Soci Ordinari, possono essere solo medici, persone fisiche, che abbiano requisiti di retta condotta morale e professionale e siano in possesso di una laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in Italia o all'estero, purché riconosciuta equivalente; e che abbiano ottenuto l'iscrizione, approvando incondizionatamente il presente Statuto. Sono tutti elettori ed eleggibili.

Soci Onorari, Medici proclamati Soci dal Consiglio Nazionale per avere acquisito meriti eccezionali, nel campo della medicina.

Soci Benemeriti e Sostenitori, persone fisiche o giuridiche, Enti, Organismi, Istituti che condividono e sostengono concretamente gli scopi dell'Associazione. Non sono elettori, né sono eleggibili.

Hanno diritto al voto - sono eleggibili a cariche sociali esclusivamente i Soci Ordinari ed i Soci Fondatori.

ART. 5 - AMMISSIONE SOCI

L'ammissione dei Soci Ordinari avviene su domanda scritta redatta su apposito modulo nel rispetto delle leggi sulla privacy, presentata al Presidente (o suo delegato).

Con la sottoscrizione della domanda, l'aspirante socio autorizza l'Associazione a trattare i suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (c.d. Legge sulla Privacy).

La domanda deve essere accompagnata dalla firma consensuale di un membro del Consiglio Nazionale. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale.

L'accettazione del Socio deve risultare da apposito verbale del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera altresì l'eventuale nomina di Soci Onorari.

La qualità di Socio è personale e non è trasmissibile.

ART. 6 - DIRITTI e DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna i Soci al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle risoluzioni deliberate dagli organi associativi.

I Soci Ordinari sono obbligati a versare la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall'accettazione della domanda, e successivamente entro il mese di aprile di ogni anno solare o in occasione dell'Assemblea Generale.

Ciascun Socio Ordinario, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.

Il Socio Ordinario ha diritto al voto nell'Assemblea Generale per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, nonché per l'elezione delle cariche statutarie, con diritto di essere eletto negli organi direttivi dell'Associazione, solo a partire dal dodicesimo mese dalla data di delibera di ammissione da parte del Consiglio Nazionale.

Il contributo associativo non è trasmissibile né rimborsabile.

In caso di morte del socio, gli eredi non potranno rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 - DECADENZA dalla QUALIFICA di SOCIO

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- Morte del socio o scioglimento dell'Associazione;
- Recesso del socio da comunicarsi per iscritto al Presidente che avrà effetto dalla presa d'atto del Consiglio Nazionale;
- Decadenza a seguito di delibera del Consiglio Nazionale per morosità di almeno tre anni del socio che non si sia messo in regola entro tre mesi dal ricevimento del sollecito scritto da parte dell'Associazione;
- Esclusione deliberata dal Consiglio Nazionale per aver assunto iniziative in contrasto con gli intenti e con gli scopi statutari ovvero per aver arrecato all'associazione gravi danni materiali o di immagine;
- Su proposta del Collegio dei Proibitori.

In ogni caso il Socio escluso o decaduto avrà facoltà di ricorrere al giudizio inappellabile dei Proibitori.

ART. 8 - ORGANISMI

L'A.S.I.A.M. è formata dai seguenti organismi associativi:

- Assemblea Generale;
- Consiglio Nazionale;
- Consiglio Direttivo;
- Presidenti Onorari;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Proibitori;

Espressioni scientifico-culturali dell'ASIAM sono:

- Comitato Scientifico;
- gli organi di stampa dell'Associazione sia cartacei che telematici e/o informatici;
- il Centro Studi e Ricerche;
- il Campo Didattico Interdisciplinare (C.D.I.)

ART. 9 - ORGANO UFFICIALE e COMITATO SCIENTIFICO

L'A.S.I.A.M. pubblica e diffonde una rivista periodica di contenuto scientifico-culturale il cui nome sarà individuato dal Consiglio Nazionale.

Il Direttore Responsabile viene nominato dal Consiglio Nazionale e può essere revocato dalla stesso Consiglio.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo che fornisce le proprie consulenze al Presidente ed al Consiglio Nazionale.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Nazionale e possono essere revocati dal Consiglio Nazionale.

Il Comitato Scientifico è composto al massimo da 9 (nove) membri selezionati secondo criteri prefissati dal Consiglio Nazionale sulla base della loro esperienza scientifica.

Collettivamente i membri del Comitato Scientifico devono essere dotati delle necessarie competenze scientifiche, conoscenze professionali ed esperienze nel settore sanitario e della ricerca clinica.

Il Comitato orienta e dà il proprio parere sulle priorità scientifiche dell'Associazione, sulle realizzazioni scientifiche e sulle attività di aggiornamento e ricerca. Valuta gli studi ed i programmi promossi dall'A.S.I.A.M.

ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale, della quale fanno parte i Soci Ordinari ed i Soci Fondatori, è la massima espressione associativa.

Hanno diritto di voto i Soci Fondatori, nonché i Soci Ordinari che risultino regolarmente iscritti da almeno dodici mesi, siano in regola con il pagamento di tutte le quote associative ed abbiano regolarizzato la loro iscrizione per l'anno in corso.

Funzioni

L'Assemblea Generale ha le seguenti funzioni:

- Ellege a scrutinio segreto i Consiglieri Nazionali, i Revisori dei conti, i Proibitori.
- Approva al più presto e non oltre il 15 dicembre di ogni anno il bilancio consuntivo e quello preventivo.
- Delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.
- Approva lo Statuto dell'Associazione.
- Delibera sulle modifiche dello Statuto che siano richieste dal Consiglio Nazionale o da almeno un terzo dei Soci Ordinari.

ART. 11 - CONVOCAZIONE dell'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente Nazionale in carica, almeno una volta l'anno, per lo svolgimento dei compiti previsti dallo statuto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale:

- su delibera del Consiglio Nazionale;
- su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti;
- su richiesta di un numero di Soci Ordinari non inferiore al 40% (quaranta per cento) mediante richiesta scritta, motivata e firmata.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviato almeno quindici giorni prima con lettera ordinaria o attraverso fax, e-mail o attraverso la pubblicazione sulla rivista e/o sito ufficiale dell'Associazione, e deve contenere giorno, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 13 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale in carica, ovvero in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.

In loro assenza l'Assemblea nomina tra i presenti il Socio più anziano (anzianità di Iscrizione all'A.S.I.A.M.) che svolgerà il ruolo di Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea con pieni poteri dirigere la discussione.

ASSEMBLEA ELETTIVA

All'atto dell'insediamento di tale organo, il Presidente nomina:

- Tre membri della Commissione Elettorale che svolgeranno anche il compito di Presidente e di scrutatori del seggio elettorale (il più anziano per iscrizione avrà il ruolo di presidente). Tale Commissione avrà anche le funzioni di verifica del diritto di voto e delle deleghe (massimo due per ciascun elettore). I voti saranno espressi a scrutinio segreto su due schede diverse.

Con una scheda saranno eletti i 10 (dieci) membri del Consiglio Nazionale.

Con l'altra scheda saranno eletti i tre Revisori dei conti ed i tre Proibiti.

Tutti i Soci Ordinari ed i Soci Fondatori sono eleggibili, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

I Soci eleggibili che aspirino a ricoprire una delle cariche sociali devono presentare la loro candidatura, sottoscritta da almeno trenta Soci Ordinari, al Consiglio Nazionale in carica, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva.

I membri succenti e rieleggibili degli organi statutari, nonché i Soci Fondatori, sono esentati dalla presentazione della firma di trenta Soci Ordinari in calce alla candidatura.

Qualora si verificasse una condizione di parità di voti, prevale il Socio più anziano in ordine di iscrizione o, in caso di pari anzianità di iscrizione, in ordine di età.

ART. 14 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto di esprimere un voto e può rappresentare un massimo di due associati.

Le votazioni per il Consiglio Nazionale, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Proibiti hanno luogo a scrutinio segreto, così come tutte le votazioni che abbiano ad oggetto valutazioni sulle persone. Le votazioni sugli altri argomenti all'ordine del giorno avvengono a voto palese, salvo diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

ART. 15 - CONSIGLIO NAZIONALE E CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo ed amministrativo dell'Associazione. Esso esercita tutti i poteri non esplicitamente riservati all'Assemblea Generale.

Il Consiglio Nazionale discute e decide in merito a qualsiasi questione riguardante l'Associazione.

Il Consiglio Nazionale è costituito da dieci membri (eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto tra i soci eleggibili, e dal Past-President (ovvero il Presidente dell'ultimo mandato).

Tra i membri del Consiglio Nazionale, saranno eletti il Presidente Nazionale, il Vice Presidente ed il Segretario, il Tesoriere che costituiscono il Consiglio Direttivo, Organo con funzioni esecutive.

Fanno parte del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i Soci Fondatori.

Il membro del Consiglio Nazionale che sia assente per più di due sedute dalle riunioni senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto da una maggioranza dei 2/3 (due terzi) del Consiglio.

Nel Consiglio Nazionale il voto non è delegabile.

Le delibere vengono approvate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

In caso di morte o dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Nazionale o di un membro di Organi Statutari Elettivi, tale evenienza verrà ratificata nel primo consiglio utile, e nella stessa seduta (o nella successiva) avverrà la nomina del primo dei non eletti (o dei supplenti) a tale carica.

ART. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo ed amministrativo dell'Associazione ed esercita tutti i poteri non esplicitamente riservati all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Nazionale:

- Approva le domande di iscrizione dei Soci Ordinari, Aggregati e Sostenitori;

- Nomina i Soci Onorari;

- Nomina il Comitato Scientifico;

- Stabilisce i programmi di attività dell'Associazione secondo gli scopi indicati dallo statuto;

- Provvede all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione.

- Approva su proposta del Presidente data, luogo, orario e ordine del giorno delle assemblee.

- Approva le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione redatte dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

- Stabilisce la quota associativa annua.

- Predispone, sentito il parere dei Revisori dei Conti, il Bilancio Preventivo che verrà ratificato dall'Assemblea, e redige, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

- Delibera il rimborso spese degli Associati per le attività svolte per conto dell'Associazione.

- Esegue le delibere assembleari ed esplica ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dalla Legge.

- Accetta donazioni, elargizioni, contributi da Enti Pubblici e da Privati.

- Provvede all'assegnazione di eventuali premi e/o bozze di studio.

- Delibera sulla sospensione di un iscritto dalla sua carica per tutto il tempo ritenuto necessario, nonché delibera la decadenza dalla qualifica di Socio secondo quanto disposto dall'art. 7 e di Membro del Consiglio secondo quanto disposto dall'art. 15.

Qualora fosse necessario, possono eccezionalmente partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, su invito personale del Presidente e/o su invito del Consiglio Direttivo, altri Soci, ovvero esperti, per singole questioni che li riguardano o di cui sono esperti.

In tal caso i Soci invitati non avranno diritto al voto.

ART.17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, comunque almeno tre volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti dello stesso Consiglio, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali devono indicare l'argomento della riunione.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, tramite lettera, fax oppure e-mail, dal Presidente ai diretti interessati almeno otto giorni prima della riunione.

In tale avviso devono essere comunicati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da discutere all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono dirette dal Presidente.

Per la loro validità è necessario che siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti.

ART.18 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale, data in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente per una sola volta nello stesso incarico.

Il Presidente non può essere revocato dal Consiglio Direttivo e/o Nazionale.

In caso di morte o dimissioni del Presidente ovvero per altro suo prolungato impedimento nello svolgimento della carica, sarà sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente in carica ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia di fronte a terzi che ai Soci ed ha il compito di tutelare le norme statutarie. Dirige l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo.

Partecipa personalmente o tramite un suo Delegato ad ogni manifestazione Associativa Nazionale o Regionale.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano in termine di elezione o in caso di parità dal più anziano di età. In ogni convocazione il Presidente può richiedere la consulenza di tecnici esterni all'Associazione.

ART. 19 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario, carica a titolo onorifico, viene nominato dal Consiglio Nazionale, partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

La carica di Presidente Onorario non ha scadenza, ed è disponibile solo per dimissione o cessazione del Presidente Onorario stesso o per richiesta motivata di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

ART. 20 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale, data in carica tre anni, ovvero sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Egli è rieleggibile immediatamente una sola volta nello stesso incarico. Coadiuva il Presidente e lo può sostituire in caso di impedimento o di sua richiesta.

ART. 21 - SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale viene nominato dal Consiglio Nazionale e dura in carica tre anni ovvero sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

E' rinnovabile immediatamente una sola volta nello stesso incarico.

Il Segretario Nazionale coordina l'attività organizzativa e culturale dell'Associazione; supervisiona, controlla e gestisce le attività congressuali e formative. Cura, anche attraverso suo delegato, la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale. Controlla, garantisce e supervisiona la regolarità del diritto di voto in sede di Assemblea Elettiva in accordo con i componenti della Commissione Elettorale.

ART. 22 - TESORIERE

Il Tesoriere tiene la contabilità e l'inventario dei beni e predispone il bilancio dell'Associazione da sottoporre al Comitato. E' coadiuvato da esperti del settore.

Ha il compito di effettuare, le operazioni di cassa e tiene un registro analitico dei beni mobili, immobili, e strumentali dell'Associazione.

Sia il Tesoriere che il Presidente hanno la firma sui conti correnti.

ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri, di cui uno iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti ed indicato dal Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto.

I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi spetta il compito di controllare la gestione della contabilità dell'Associazione e di redigere una relazione per l'Assemblea Generale sui rendiconti consuntivi e preventivi approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere con motivazione scritta la Convocazione del Consiglio Nazionale.

I Revisori dei Conti si riuniscono almeno una volta l'anno.

Al membro iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, Presidente del Collegio, spetta una retribuzione indicata dal Consiglio Direttivo.

ART.24 - COLLEGIO DEI PROIBIVIRI

Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre membri, di cui uno iscritto all'Albo degli Avvocati ed indicato dal Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente.

I Proibiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Proibiviri ha il compito di esaminare e di giudicare gli atti di inosservanza dei principi di deontologia e comunque lesivi degli interessi e della dignità dell'Associazione compiuti dagli iscritti. Il ricorso ai proibiviri può essere inoltrato dagli Organi Nazionali e Periferici dell'Associazione e dal singolo Socio verso cui il Consiglio Direttivo ha proposto provvedimenti sospensivi da incarichi o altri provvedimenti disciplinari.

Al membro iscritto all'Albo degli Avvocati, Presidente del Collegio, spetta una retribuzione indicata dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proibiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- Proscioglimento;
- Avvertimento;
- Censura;
- Sospensione temporanea;
- Esclusione.

Il giudizio del Collegio dei Proibiviri è definitivo e inappellabile.

Il Collegio dei Proibiviri si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del collegio stesso.

ART.25 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'A.S.I.A.M. è indivisibile fra i membri dell'Associazione. Esso dovrà essere impiegato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed è costituito da:

- a) quote associative, il cui ammontare è stabilito di anno in anno dal Consiglio Nazionale;
- b) contributi, fondi e donazioni ricevuti da parte di Enti ed Istituti pubblici o privati e di persone fisiche e giuridiche;
- c) beni mobili e immobili e beni strumentali acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione.

Sarà quindi possibile finanziare le attività sociali solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto di interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati) e finanziare le attività ECM (Educazione Continua in Medicina) attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Gli esercizi finanziari dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivi e quelli preventivi, predisposti dal Tesoriere, devono essere discussi e approvati dall'Assemblea Generale entro il 15 Dicembre, in accordo con le disposizioni previste dallo Statuto.

Le somme possedute dall'Associazione devono essere depositate, a nome dell'Associazione, presso Istituti bancari e/o postali. Il Presidente ed il Tesoriere avranno facoltà di firma e prelevamento. In caso di morte del socio, gli eredi non potranno rivendicare alcun diritto.

ART. 26 - SPESE E FINANZIAMENTO

Tutte le cariche e gli incarichi sociali, in quanto tali, sono a titolo gratuito, con esclusione di quanto previsto per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e per il Presidente del Collegio dei Proibiviri.

A tutti i titolari di cariche sociali e ai Soci che svolgono importanti compiti e/o mansioni per conto dell'Associazione compete il rimborso delle spese per viaggi e trasferte compiuti per tale funzione. Questi rimborsi saranno effettuati secondo le regole e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

ART. 27 DURATA - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere stabilito con delibera adottata dall'Assemblea Generale, appositamente convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di delibera di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore, scelto tra i soci ordinari. Il liquidatore potrà effettuare la liquidazione, se necessario con l'ausilio di tecnici qualificati. Il liquidatore, completata la fase di liquidazione provvederà a versare eventuali somme residue a beneficio dell'Associazione Nazionale Ordini dei Medici, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Eventuali somme necessarie alla copertura dei saldi passivi di liquidazione saranno ripartite in eguale misura tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri ed i Soci Ordinari.

ART. 28 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia espressamente alla disciplina prevista dal Codice Civile.

FIRMATO FRANCESCO VITTORIO COSTA

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO